

La traduzione ufficiale degli Atti di stato civile

di **Grazia Benini**

Gli atti di stato civile scritti in lingua straniera per essere utilizzati in Italia, devono essere muniti di traduzione ufficiale.

Perchè una traduzione si possa ritenere ufficiale l'art. 22 del Dpr.396/2000 prevede che debba essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

La conformità della traduzione al testo straniero può essere dichiarata sia dall'autorità diplomatica italiana all'estero che dall'autorità straniera in Italia e generalmente consiste in un'attestazione apposta con timbro: "Traduzione conforme al testo originale" a cui spesso è accompagnata la precisazione "Traduzione non effettuata presso questo Consolato" con la quale il Consolato prende le distanze dalla traduzione senza comunque inficiarne l'ufficialità!

Riguardo al traduttore ufficiale, La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15.12.1980 nell'intervenire sulla problematica delle traduzioni aveva fornito una definizione di tale figura:

"Per traduzioni ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione "ufficiale" di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della "ufficialità" in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)." Quando la traduzione è stata effettuata all'estero, la firma del traduttore iscritto all'albo o di colui innanzi al quale il traduttore ha giurato dovrà essere o legalizzata dall'autorità diplomatica consolare italiana all'estero o munita di apostille se proveniente da uno stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, o addirittura esente da ogni formalità se proveniente da uno stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle comunità europee (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia e



Grazia Benini, esperto ANUSCA

Lettonia), che è l'unica convenzione che esenta da legalizzazione anche le sottoscrizioni apposte dai traduttori giurati.

In Italia non esiste la figura professionale del traduttore ufficiale iscritto all'albo: chi esegue la traduzione per renderla ufficiale deve pertanto prestare un giuramento innanzi all'ufficiale dello stato civile per gli atti in uso di quest'ufficio o deve asseverare la traduzione innanzi al Cancelliere.

Asseverare significa: affermare con certezza; pertanto una traduzione asseverata sarà "resa certa" attraverso la procedura del giuramento da parte di cui colui che l'ha effettuata.

Il Ministero di grazia e giustizia in una nota del 16.6.1999 precisa che l'art. 5, R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali "sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato", non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Colui che ha eseguito la traduzione dovrà presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo aver giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Il verbale sarà sottoscritto da entrambi.

Dal punto di vista fiscale, sul verbale verrà apposta una marca dal bollo da E. 14,62 ogni quattro pagine, compreso il verbale. Se il giuramento verrà reso dal traduttore innanzi all'ufficiale dello stato civile sulla traduzione andrà comunque apposta una marca da 14,62 euro.



Gli atti falsi provenienti dal Brasile: dove li troviamo e come riconoscerli?

di Tiziana Piola

Innanzi tutto un po' di storia: dopo l'unità di Italia, l'emigrazione del nostro paese si distingue in due fasi; la prima, che giunge grosso modo fino alla fine dell'Ottocento, è caratterizzata da un forte flusso migratorio dalle regioni settentrionali, la seconda, che arriva fino al 1930 è tipica dell'Italia meridionale.

I paesi di destinazione degli emigranti dell'Italia settentrionale sono prevalentemente Brasile, Argentina e Uruguay. La scelta tra le aree di destinazione è volta alla ricerca di un lavoro e una collocazione sociale simili a quelli lasciati in patria e, in tale contesto, l'emigrazione veneta in America latina arriva a produrre un fenomeno unico.

E' in questa situazione storica che si colloca, ad oggi, il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, poiché: "la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita (che attribuiva la cittadinanza iure soli) e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana." Circolare del Ministero dell'Interno k 28.1/1991.

La crisi economica dei paesi sud americani sembra spingere negli ultimi anni la tendenza al ritorno dei discendenti degli emigranti nei loro paesi d'origine. In realtà il fenomeno è caratterizzato dalla necessità di ottenere un "passaporto comunitario" che permetta di poter lavorare nei paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America. Il riconoscimento della cittadinanza italiana, pertanto, è di fondamentale importanza per i discendenti degli emigranti di ceppo italiano e, dal momento in cui sono elevate le richieste presso i Consolati italiani all'estero, spesso tali discendenti si trasferiscono in Italia e rivolgono le loro istanze ai Comuni italiani.



Tiziana Piola, autrice dell'articolo

Purtroppo, però, laddove esiste un interesse economico, insieme alle richieste legittime di riconoscimento della cittadinanza dei discendenti da "avi italiani" si "nascondono" gli atti falsi provenienti in particolar modo dal Brasile. Li troviamo infatti qui: nel riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

L'ufficiale di stato civile, che deve ricostruire il possesso dello status civitatis in applicazione della normativa e delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, si trova, quindi, di fronte a notevoli difficoltà nel momento in cui deve analizzare della documentazione formata in base ad una normativa straniera.

Non è semplice quindi verificare la discendenza che trasmette la cittadinanza italiana, soprattutto quando chi, in mala fede, produce atti costruiti "ad hoc" sfruttando le lacune della legislazione italiana. A tal proposito occorre sempre tener presente che la legalizzazione del documento da parte dell'autorità diplomatica all'estero non significa autenticità dello stesso, in quanto la legalizzazione non entra nel merito del contenuto dell'atto, ma attesta la legittimità della sottoscrizione e l'autenticità della sottoscrizione stessa.

La verifica del contenuto dell'atto spetta all'ufficiale di stato civile che deve instaurare un procedimento ricognitorio i cui elementi "guida" sono individua-

bili nella circolare k 28.1/1991.

Ma come si presenta un atto falso e su quale logica è "costruito"? Innanzi tutto i documenti falsificati sono quelli di nascita; il matrimonio dei genitori non esiste per cui si tratta di filiazione naturale. La dichiarazione di nascita è stata resa dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana (supponiamo il padre); il figlio, tuttavia, non "porta" il cognome del padre, ma quello della madre. Secondo la normativa italiana, l'attribuzione del cognome materno o paterno al figlio non ha alcun rilievo nel momento in cui di deve verificare la discendenza, in quanto la filiazione discende dall'atto volontario di riconoscimento dei genitori. Quindi quando si analizza un atto di nascita straniero non importa che il figlio abbia attribuito il cognome della madre quando la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre, da cui deriva la cittadinanza, in quanto ciò che occorre individuare nell'atto di nascita di filiazione naturale è la manifestazione di volontà del genitore di riconoscere il figlio come proprio, mediante la sua dichiarazione. Secondo la legislazione brasiliana è fondamentale, invece, l'attribuzione del cognome materno, alla nascita antepoendolo a quello paterno. Ecco qui l'inganno: gli abili "inventori di atti falsi" sanno che l'ufficiale di stato civile non si sofferma sul cognome e quindi reperiscono un avo italiano emigrato, il figlio dell'avo sarà figlio naturale, riconosciuto quindi dal solo genitore italiano con l'indicazione delle generalità della madre di cui porta il cognome. In realtà questa persona è figlio della sola madre cui è stato "attribuito" un padre italiano falsificando l'estratto dell'atto di nascita. Overo De Oliveira Alexandre dichiarato come figlio naturale da Rossi Antonio è figlio della sola De Oliveira Aparecida. Se fosse stato figlio anche dell'italiano avrebbe dovuto chiamarsi per la legislazione brasiliana De Oliveira Rossi Alexandre. Senza l'aggiunta del cognome Rossi nell'estratto di nascita non si sono dovuti falsificare l'atto di matrimonio di Alexandre e gli atti di nascita successivi dei discendenti che non "conoscono" affatto il signor

"Rossi". Il sospetto quindi si deve insinuare nel fatto che, se per l'Italia non importa l'attribuzione del cognome nella valutazione della discendenza, per il Brasile il figlio è tale in quanto avrà sempre il cognome materno anteposto a quello paterno, che deve esistere.

Ad ogni modo in caso di dubbi sull'applicazione della legislazione straniera nella formazione degli atti, occorre far riferimento sempre alle autorità diplomatiche italiane all'estero, chiedendo delucidazioni in merito. In particolare sarebbe utile chiedere di controllare l'esistenza della registrazione degli atti di nascita presso i "cartori" (gli uffici di stato civile del Brasile) dai quali sono state estratte le notizie riportate sulla documentazione che noi dobbiamo analizzare. Riassumendo: la falsità degli atti significa che gli "estratti di nascita" (sui quali occorre effettuare la valutazione della discendenza) non corrispondono ad atti registrati negli uffici di stato civile brasiliani, poiché tali atti non esistono.



www.sorge.it

SORGE
S.p.A.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione

SORGE s.p.a. - ITALY - email: info@SORGE.it
via Gabbie 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8067 fax: 02 5831 6153

Nei giorni 1 e 3 marzo

Quasi 140 partecipanti al 21° Corso a Este

di Sauro Dal Fiume

“Riuscito e partecipato”, è il reale resoconto del Corso di Este, giunto al suo 21° appuntamento. Con il notevole impegno del Comitato provinciale ANUSCA di Padova e con l'accurata scelta degli argomenti da trattare e dei relativi docenti, si è raggiunta la ragguardevole quota di 137 operatori demografici (37 gli iscritti da fuori provincia).

Una partecipazione notevole, in particolare se si considera la difficile situazione finanziaria nella quale si trovano oggi la maggioranza dei Comuni italiani ed anche per questo è da sottolineare positivamente il lavoro di sensibilizzazione, portato avanti sul territorio, dal Comitato provinciale ANUSCA, per favorire l'adesione a questa sempre attesa iniziativa.

Il Presidente del Comitato provinciale Giancarlo Ferraretto ci informa che la scelta o meno di partecipare ai corsi di formazione, non è solo un discorso

economico, anche “perché oggettivamente nei piccoli Comuni, manca quel minimo di personale necessario per garantire i servizi e qui riaffermo il vecchio progetto sulla necessità di un modello standard per i SS.DD. in relazione all'entità dell'Ente, ai servizi sul territorio, all'informatizzazione, al numero minimo degli addetti, alla qualifica, ecc.”.

Ritornando al Corso di Este, in apertura, il Presidente Ferraretto ha letto un messaggio del Presidente ANUSCA Paride Gullini, ricordando anche la sua recente nomina a Presidente dell'EVS, mentre il Sindaco di Este, Giancarlo Piva, ha di nuovo affermato la disponibilità e la istituzionalità del Seminario estense. L'Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Padova, Silvia Clai, in rappresentanza del Sindaco Flavio Zanonato, ha portato il suo saluto, infine, il Prefetto di Padova, Ennio Mario Sodano, per la prima volta dal suo

incarico presente all'iniziativa di formazione a Este, salutando gli operatori, si è soffermato in particolare sull'importanza del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

I lavori, quindi, sono proseguiti con l'intervento dell'Esperto ANUSCA, Marina Caliaro, sulla tematica “il difficile cammino di armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato nel contesto europeo”, argomento che era stato proposto al 30° Convegno Nazionale di Merano.

Poi, la relatrice Maria Teresa Magosso, ha sviluppato il tema in materia di “matrimonio concordatario e canonico”; ancora un Esperto ANUSCA, Graziano Pelizzaro, ha ripreso la materia in materia funeraria con “linee guida, semplificazione ed uniformità delle procedure in relazione alla Legge Regionale 18/2010”.

Il 3 marzo, Luca Tavani (altro docente ANUSCA) ha presentato e valutato



La sala affollata di partecipanti al 21° Corso di Este

“l'impatto del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale” e successivamente, sempre con grande interesse, Rosalba Sterzi e Roberto Coltoti (Dirigenti Regionali ISTAT), hanno evidenziato, “gli indirizzi e le modalità operative del 15° Censimento della popolazione”.

A chiusura dell'iniziativa, il Presidente Ferraretto ha assicurato gli operatori demografici presenti, che, nel corso 2011, si farà “un'iniziativa gratuita aperta agli iscritti ANUSCA”.

La Redazione ringrazia Ferraretto per la sempre efficace collaborazione ed anche per aver comunicato che presso la segreteria del Corso di Este ci sono state 12 iscrizioni all'ANUSCA, di cui 11 con formula assicurativa.



Corso di Este: da sinistra, Giancarlo Ferraretto, il sindaco Giancarlo Piva, il Prefetto Ennio Mario Sodano, l'Assessore di Padova Silvia Clai e la docente ANUSCA Marina Caliaro.

Il Vice Prefetto Vicario Vardè ha consegnato i diplomi 53 funzionari USC “abilitati” a Varese

Lo scorso 2 marzo, presso la Sala Motta della Prefettura-UTG di Varese, il Vice Prefetto Vicario, Annunziato Vardè, ha consegnato a 53 funzionari di Comuni della provincia, i diplomi d'abilitazione di Ufficiale di Stato Civile, a conclusione del corso (dello scorso mese di novembre) tenutosi nella splendida sede dell'ATAHOTEL di Varese. Durante le giornate di studio sono state affrontate le molteplici tematiche di Stato Civile e particolarmente interessante è risultato l'intervento del prof. Di Menna che ha sviscerato le “Problematiche relative all'innovazione tecnologica”.

L'intero corso ha affrontato i diversi temi ponendo particolare attenzione al quadro generale nelle normative



europee ed alle problematiche inerenti l'applicazione del diritto internazionale privato.

Come sempre i docenti si sono dimostrati professionali e disponibili ad un confronto costruttivo con i colleghi.

Pomeriggio di studio a Mantova

Censimento ai blocchi di partenza

di Mariangela Remondini

Apprezzata relazione dell'esperto Agostino Pasquini lo scorso 16 marzo a Mantova. Alla presenza di una quarantina di colleghi, alcuni dei quali reduci dai corsi ANUSCA-ISTAT, dell'Assessore all'informatizzazione e innovazione amministrativa, tributi, demanio e patrimonio Roberto Irpo (che ha portato i saluti dell'Amministrazione Comunale ed accolto con interesse l'invito di ANUSCA) e del Presidente Provinciale ANUSCA Graziano Pelizzaro, Pasquini ha presentato, con la consueta

chiarezza, e con un taglio decisamente pratico, le principali novità della prossima tornata censuaria.

E' una vera e propria rivoluzione copernicana in termini di modalità operative, e la novità è rappresentata dal fatto che si tratta di un censimento “di testa, non di gambe”, assistito da lista anagrafica, con sistema di restituzione del questionario multicanale (web, centro di raccolta, ecc). Sono stati illustrati i contenuti delle circolari ISTAT, del Piano Generale di

Censimento, le varie strategie che stanno alla base del processo produttivo censuario, non che le criticità del fastidio statistico. Infine, prima di un breve ma proficuo dibattito è stata presentata la parte economica in ordine alle modalità del rimborso.

Il grazie sentito va ai colleghi che hanno partecipato, ad ANUSCA e in particolare al relatore Agostino Pasquini, esperto disponibile, preparato e versatile.

ANUSCA a sostegno di una collega ingiustamente accusata: un impegno vincente!

di Renzo Calvigioni

Si è conclusa positivamente una vicenda giudiziaria iniziata addirittura nel 1999, che ha interessato la collega Giovanna Buongiorno, ufficiale di anagrafe del Comune di Noventa Vicentina ed ha avuto il coinvolgimento di ANUSCA che ha sostenuto le spese per l'assistenza legale della propria iscritta: proviamo a riassumere brevemente i fatti e capire quello che è successo.

La storia che, come commenta la collega, sembra quasi paradossale, inizia il 15/2/1999 quando lei stessa, in qualità di ufficiale di anagrafe, respinge la richiesta di iscrizione anagrafica di tale XX, ovviamente con le dovute motivazioni. L'interessato, non soddisfatto, presenta ricorso alla Prefettura ed, ottenuto un altro diniego, decide di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In tale sede, previo parere del Consiglio di Stato, ottiene esito favorevole e, pertanto, viene iscritto presso l'anagrafe del Comune di Noventa Vicentina con decorrenza retroattiva, cioè dalla data in cui aveva presentato domanda.

Tutto finito? Neanche per idea, il peggio deve ancora iniziare! Il signor XX, in data 28/3/2003, cita per danni la collega ufficiale di anagrafe, ed in solido il Comune, la Prefettura, la polizia municipale richiedendo un risarcimento di 253.064,00 oltre alle spese legali sostenute per i ricorsi, insomma quasi 260 mila euro! La somma richiesta non è certamente di quelle che consentono sonni tranquilli; al contrario la preoccupazione, il timore di quello che potrà accadere, pur avendo fatto solamente il proprio lavoro con professionalità e competenza, accrescono ansia ed angoscia per una situazione che potrebbe avere chissà quali sviluppi, in pratica una sofferenza per la collega, come per chiunque si fosse trovato al suo posto, tanto che lei stessa ricorda "il patema d'animo, i dubbi e la sensazione di essere soli e abbandonati dagli enti superiori". Inoltre, occorre subito organizzare la propria difesa, quindi scegliere un legale e soprattutto preventivare un budget per le spese.

In cerca di aiuto e solidarietà, si rivolge all'ANUSCA, ai referenti provinciali dai



Renzo Calvigioni, docente ANUSCA

quali viene poi indirizzata alla sede nazionale: l'Associazione, approfondisce la situazione e decide di dare il proprio sostegno fino in fondo, accollandosi interamente tutte le spese per la difesa e per la tutela legale, mettendo a disposizione un collegio di avvocati. Si tratta di un impegno economico non di poco conto che dimostra concretamente, con i fatti, come l'ANUSCA sia realmente vicina ai colleghi tanto che lei stessa afferma "la solidarietà e la presa in carico della questione da parte della mia Associazione oltre che a farmi sentirmi non sola di fronte ad una situazione che poteva mettere a repentaglio la mia vita mi ha fatto capire quanto importante fosse stata a suo tempo la mia decisione di aderire all'ANUSCA". Il processo va avanti e, in data 24 luglio 2005 il Tribunale di Venezia decide la causa dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo, compensando le spese. L'interessato non soddisfatto impugna la decisione del Tribunale di fronte alla Corte d'Appello di Venezia: sembra veramente una storia senza fine, quasi un atteggiamento persecutorio.

Finalmente, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata in Cancelleria in data 8 novembre 2010, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le

spese processuali da parte degli appellanti. E' un incubo che si conclude definitivamente, facendo scomparire, come per incanto, tutte le preoccupazioni ed i timori.

Alla fine, è la collega ad essere soddisfatta di come si sia concluso il percorso processuale, di non essere stata lasciata sola, della solidarietà che ha avuto, tanto che manifesta il suo "... più grande ringraziamento e la sentita riconoscenza all'ANUSCA che ha assunto ogni incombenza ed onere per la difesa a mezzo degli Avvocati designati dalla Associazione: Aw.ti Piero Baccarini, Monica Baccarini e Roberto Pea che hanno svolto egregiamente la funzione defensionale coltivando la causa con grande perizia e tenacia...

Oltre all'assistenza legale ricevuta, un ringraziamento per la vicinanza e per la partecipazione dell'Associazione e dei suoi esponenti provinciali e locali, nel corso dello svolgersi della controversia. Un grazie particolare al Presidente Provinciale ANUSCA, Giancarlo Ferraretto, per l'aiuto ricevuto"

La collega segnala anche la sentenza di primo grado, molto interessante per i principi affermati in materia anagrafica: magari, potrebbe essere meritevole di approfondimento e commento da parte di qualche esperto in anagrafe.

E' importante sottolineare, oltre alla conclusione positive della vicenda, il sostegno e l'impegno diretto che ANUSCA ha assunto per la difesa della collega.

E' bene però ricordare ai colleghi che, purtroppo, situazioni come questa incresciose possono capitare facilmente ed anzi il contenzioso con i cittadini viene segnalato in costante aumento. La soluzione attualmente proposta da ANUSCA è efficace e consente una grande tranquillità: gli iscritti ANUSCA possono stipulare, con una modesta cifra, quindi a condizioni estremamente vantaggiose, una polizza assicurativa che copre i rischi connessi al proprio lavoro, garantendo una copertura per le spese legali e per risarcimento del danno.

E' un motivo in più per iscriversi all'ANUSCA.